



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Autorizzazione all'organismo denominato "DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare" ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Pecorino di Filiano", registrata in ambito Unione europea.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

**Visto** il Regolamento (CE) n. 1485 della Commissione del 14 dicembre 2007 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Pecorino di Filiano";

**Visti** gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

**Vista** la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

**Visto** il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

**Visto** il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

**Visto** il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, n.1622 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Visto** il decreto prot.n. 11404 del 6 giugno 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale “DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare” con sede in Roma, Via G. Tomassetti n.9, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Pecorino di Filiano”;

**Considerato** che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 6 giugno 2014;

**Visto** il decreto prot.n. 9383 del 6 giugno 2017, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale è stata prorogata fino al 30 settembre 2017 l'autorizzazione di cui sopra;

**Vista** la nota prot.n. 115084 del 12 luglio 2017 con la quale la Regione Basilicata ha confermato “DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare” quale struttura di controllo della denominazione di origine protetta “Pecorino di Filiano”;

**Considerato** che con e-mail del 5 settembre 2017 “DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare” ha trasmesso il piano dei controlli definitivo per la denominazione “Pecorino di Filiano”, nonché il relativo tariffario;

**Considerato** che il medesimo piano dei controlli, ritenuto conforme, con allegato tariffario, è stato trasmesso alla Regione Basilicata, con nota prot. n. 13193 del 6 settembre 2017 al fine di un parere di competenza;

**Considerato** che la Regione sopra citata non ha trasmesso osservazioni in merito;

**Considerato** che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Pecorino di Filiano”;

**D E C R E T A**

**Articolo 1  
(Autorizzazione)**

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'organismo denominato “DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare” con sede a Roma, Via Via G. Tomassetti n.9, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Pecorino di Filiano” registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1485 della Commissione del 14 dicembre 2007.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Articolo 2**

**(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)**

Il piano dei controlli e il tariffario relativi alla denominazione "Pecorino di Filiano", presentati da "DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare", sono approvati.

**Articolo 3**

**(Modifiche strutturali e organizzazione)**

1. "DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare" non può modificare la propria denominazione, la compagine sociale e lo statuto, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. "DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare" sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario, la documentazione di sistema, il personale ispettivo e la composizione degli organi collegiali, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.

**Articolo 4**

**(Durata del provvedimento)**

1. L'autorizzazione di cui all'art 1 ha durata triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare "DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.

3. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione "DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

4. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare" resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Articolo 5  
(Vigilanza)**

“DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

**Articolo 6  
(Obblighi di comunicazione)**

1. “DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare” comunica semestralmente in forma telematica, al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF - del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alla Regione competente, le quantità di prodotto certificate.

2. “DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare” trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione “Pecorino di Filiano” a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

3. “DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

**Articolo 7  
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)**

L'inosservanza, da parte di “DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Direttore Generale  
Dott. Roberto Tomasello  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)